

**TRIBUNALE MILANO**  
**25 OTTOBRE 1993**
G.D.: **BONARETTI**PARTI: **LARGE SYSTEMS S.R.L.**(Avv. *ti Tamburrini, Frigo,*  
*Giacomini*)**HAL INFORMATICA S.R.L.**(Avv. *Meldoli, Galli*)
**Programmi per elaboratore**  
**• Modifica • Interoperabilità**  
**con altri programmi**

*La facoltà dell'utente di modificare il programma è da valutarsi con riguardo alle necessità specifiche di uso del programma stesso, ed è comunque*

*sempre ammessa quando si tratti di assicurare l'interoperabilità con altri programmi.*

**S**ciogliendo la riserva che precede, il G.D., letti gli atti ed esaminati i documenti:

— ritenuto che, ai fini dell'emissione dei procedimenti (sequestro ed inibitoria) invocati dalla ricorrente, non sembra sufficientemente apprezzabile l'essenziale requisito del *fumus boni iuris*, *posto che*:

quanto all'attività di conversione dal sistema S/370 al sistema AS/400 eseguita da Hal sul programma NOUS 3090 concesso in licenza ad Amplifon, da Large, la stessa attività non può fondatamente considerarsi illecita, e ciò sulla base delle disposizioni del contratto di licenza (concluso, tra l'altro, su modulo prestampato della stessa Large, la cui interpretazione fortemente riduttiva — cfr. mem. 18 settembre 1993 pag. 15 ss. — non può essere condivisa anche alla luce del disposto dell'art. 1370 c.c.) che prevedono per Amplifon la possibilità di far uso del programma e del materiale accessorio fornito « sulla macchina o sulle macchine installate nel Centro Elaborazione Dati e su altre macchine operanti per suo conto » (art. 3.1), nonché di « modificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, il programma fornito da Large Systems in forma leggibile dall'elaboratore ed inserirlo in altri programmi » (5.1), salvo l'assoggettamento del programma stesso, ancorché incorporato, in tutto o in parte, in altri programmi, a tutte le condizioni della licenza (5.2) e salvo altresì un obbligo di riservatezza (6.1 e ss.) in relazione al quale risulta documentata l'adozione di idonee misure da parte Amplifon (cfr. doc. Large, doc. 115, pag. 6 Amplifon) e la cui violazione, del resto, la stessa ricorrente ha fatto oggetto di doglianze del tutto generiche, prive di riferimenti a circostanze specifiche e a fatti concreti (nonostante precedenti interventi sul programma anche ad opera di terzi, cfr. docc. 103 e 114 Amplifon); né può dirsi che ciò valga a privare Large dei diritti sul suo programma, in presenza di una clausola del contratto di licenza (6.3) che prevede la proprietà di Large su « tutte le copie del programma e del materiale accessorio fatte dal cliente, comprese traduzioni e copie parziali nell'ambito di modifiche ed i relativi elaborati », clausola che Amplifon si è dichiarata disponibile ad osservare (cfr. doc. 3 ric.);

quanto ad analoghe attività che Hal potesse intraprendere nell'interesse di altri clienti della ricorrente (ciò che sembra costituire l'oggetto dell'inibitoria, cfr. ricorso pp. 5-6 e ss. ric. pp. 21-22), si osserva da un lato che difetta nel procedimento la partecipazione di qualsivoglia altro soggetto (cliente Large) nonché la cognizione delle relative clausole contrat-

tuali (con Large) in base alle quali stimare eventualmente illecita la possibile attività di conversione; dall'altro lato che l'illiceità di simili iniziative neppure può essere desunta dalle disposizioni del decreto legislativo (29 dicembre 1992 n. 518 (che tra l'altro, ex art. 11, si applica « anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data »), disposizioni alla luce delle quali questo G.D., se pur con la valutazione necessariamente sommaria propria di questa fase, ritiene estremamente limitativo e comunque non fondatamente prospettabile il sostenere, come fa la ricorrente, che la conversione non sia necessaria all'uso del programma e ne stravolge la destinazione (art. 64-ter d.leg. 518/92 non contenendo elementi idonei ad escludere che « la necessità » possa valutarsi anche con riguardo alla situazione dell'utente) o che la facoltà di riprodurre e modificare il programma — da parte di chi ne usa lecitamente — esclusivamente — ed ove ciò sia indispensabile — ai fini dell'interoperabilità con altri programmi debba ritenersi limitata all'ambito di programmi dello stesso livello, operativo o applicativo, con conseguente esclusione dell'interoperabilità di programmi applicativi e sistemi operativi (l'art. 64-quater non prevedendo alcuna distinzione tra programmi di diverso livello);

— considerato altresì, in ordine al *periculum in mora* ed ai fini della sua esclusione nella specie, che non può sottacersi che la ricorrente, come risulta dai documenti in atti e pur nel tentativo di una benevola composizione del contrasto, ha ritenuto di attendere dall'autunno del 1992 al maggio 1993 prima di rivolgersi all'A.G.;

— ritenuto, infine, che le argomentazioni sopra svolte risultano assorbenti rispetto ad ogni altra domanda della ricorrente e che, al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di procedura, liquidate in complessive lire 4.680.000 (di cui 4.200.000 per onorari, 302.000 per diritti e 178.000 per spese) per Hal e in lire 6.120.000 (di cui 5.000.000 per onorari, 600.000 per diritti e 520.000 per spese) per Amplifon, il tutto oltre oltre IVA e CPA.

P.Q.M. — Respinge il ricorso, condannando la ricorrente Large Systems al pagamento delle spese di procedura, come sopra liquidate.